

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. , promossa da:

() con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE
GERMANA e dell'avv. BOLOGNESI RICCARDO (BLGR63L12H501J) VIA COLA DI RIENZO
28 ROMA; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RAFFAELE
GERMANA

() con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE GERMANA
e dell'avv. BOLOGNESI RICCARDO (BLGR63L12H501J) Indirizzo Telematico; , elettivamente
domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RAFFAELE GERMANA

() con il patrocinio dell'avv.
RAFFAELE GERMANA e dell'avv. BOLOGNESI RICCARDO (BLGR63L12H501J) Indirizzo
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RAFFAELE
GERMANA

() con il patrocinio dell'avv.
RAFFAELE GERMANA e dell'avv. BOLOGNESI RICCARDO (BLGR63L12H501J) Indirizzo
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. RAFFAELE
GERMANA

ATTORI

Contro

INTESA SANPAOLO SPA (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. MOLteni GIORGIO e
dell'avv. BUCCOLIERI LUCIA (BCCLCU77B42F152N) VIA GUERRAZZI 15 40125 BOLOGNA;
LOVECCHIO SARA (LVCSRA79C42A944A) VIA GUERRAZZI N. 15 C/O AVV.L.BUCCOLIERI
40125 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA GUERRAZZI N. 15 C/O AVV. LUCIA
BUCCOLIERI BOLOGNApresso il difensore avv. MOLteni GIORGIO



INTRUM ITALY SPA IN PERSONA DEL L.R.P.T. (C.F. 10311000961), con il patrocinio dell'avv. MORPURGO CLAUDIO e dell'avv. MARZIANO FLAVIO MARIA (MRZFLV66D21C352H) VIA BORGONUOVO N. 16 40125 BOLOGNA; MENICATTI ANNA (MNCNNA76H63E507A) VIA BORGONUOVO N. 16 C/O AVV. F. MARZIANO BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA BORGONUOVO N. 16 C/O AVV. F. MARZIANO BOLOGNA presso il difensore avv. MORPURGO CLAUDIO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 23-07-2019, le ricorrenti indicate in epigrafe, convenivano in giudizio Intesa San Paolo spa ed Intrum Italy spa, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.

Affermavano di avere lavorato alle dipendenze di Intesa San Paolo Group Services scpa società consortile partecipata da Intesa San Paolo spa, fino al 29-11-2018, incardinati nella struttura definita Direzione Recupero Crediti, cui era affidata l'attività di gestione dei crediti in sofferenza e delle relative garanzie, che veniva svolta a favore di tutte le società del Gruppo.

Precisavano che la Direzione Recupero Crediti era articolata in due distinte sub strutture, ossia il Servizio Recupero Crediti Territoriale ed il Servizio Recupero Crediti Specialistico.

Precisavano sul punto che il Servizio Recupero Crediti Territoriale era articolato in vari Uffici dislocati sul territorio nazionale ed organizzati per macroregioni, che si occupavano localmente di tale attività, mentre il Servizio Recupero Crediti Specialistico si occupava solo di segmenti specialistici del credito, avvalendosi di vari e diversi uffici funzionalmente coordinati per tali attività, quali il Centro Recupero Crediti Outsourcing, il Centro Recupero Crediti Small Ticket ed il Centro Recupero Crediti Unsecured Bankruptcy, ognuno dei quali aveva una propria specializzazione.

Precisavano ancora che la Macrostruttura della Direzione Recupero Crediti, era poi integrata dall'Ufficio Supporto tecnico ed Amministrativo e dall'Ufficio Normativa e Strumenti.

Il primo curava i rapporti con i professionisti esterni, la gestione amministrativa e legale delle attività, e forniva il supporto tecnico ed amministrativo alle strutture di recupero crediti, mentre il secondo si occupava della pianificazione delle attività organizzative ed amministrative, predisponendo la normativa di riferimento.

Proseguivano affermando che nel novembre del 2018, Intesa San Paolo Group Services scpa aveva operato una scissione parziale dell'azienda, conferendo ad una società denominata Tersia spa, il preteso ramo di azienda costituito dalla Direzione Recupero Crediti con tutte le unità di personale dipendente, al fine di svolgere l'attività di sollecito e recupero del credito, con esclusione peraltro dell'Ufficio Supporto Tecnico ed Amministrativo che era rimasto nell'ambito di Intesa San Paolo Group Services scpa.

Precisavano che successivamente a tale operazione di scissione parziale, Tersia spa era divenuta Intrum Italy spa in forza di successivi passaggi societari ed in particolare della cessione a società denominata Intrum Ab spa, mentre Intesa San Paolo Group Services scpa era stata fusa in Intesa San Paolo spa.

Proseguivano affermando che in forza di tali operazioni societarie, 494 lavoratori dipendenti di Intesa San Paolo Group Services scpa erano stati ceduti a Tersia spa ed infine ad Intrum Italy spa, in assenza



di qualunque immobilizzazione materiale significativa, in assenza di programmi informatici e di qualunque portafoglio.

Affermavano poi che tale complessiva operazione si era risolta nella mera cessione dei contratti di lavoro dei lavoratori ceduti, senza che fossero rinvenibili i presupposti per qualificare l'operazione come Cessione di ramo di Azienda ex art. 2112 c.c..

Precisavano sul punto che prima della cessione del ramo di azienda, le ricorrenti tutte svolgevano la loro attività lavorativa presso gli Uffici della Direzione Recupero Crediti- Presidio Recupero Crediti di Bologna, dove peraltro avevano continuato a lavorare, svolgendo le medesime mansioni, anche dopo la cessione dell'asserito ramo di azienda.

Chiedevano pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'inefficacia nei confronti delle ricorrenti della cessione di ramo di azienda in oggetto, con conseguente inefficacia della cessione dei contratti di lavoro delle medesime ricorrenti, e condannasse Intesa San Paolo spa al ripristino del loro rapporto di lavoro, fin dalla data di cessione dei rispettivi contratti, ad ogni effetto giuridico ed economico.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Si costituivano in giudizio Intesa San Paolo spa ed Intrum Italy spa, eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire delle ricorrenti, per le ragioni indicate nelle distinte comparse di costituzione e risposta, ed in particolare per non avere subito alcun deterioramento delle proprie condizioni di lavoro, per effetto della cessione del ramo di azienda in questione.

Affermavano poi l'infondatezza nel merito delle domande svolte dalle ricorrenti, stante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2112 c.c., ed in articolare la preesistenza e la piena operatività funzionale ed organizzativa del ramo di azienda ceduto.

Chiedevano pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio.

Il processo si svolgeva alle udienze del 10-02-2020, 09-10-2020, 19-04-2021.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda l'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire delle ricorrenti ex art. 100 cpc, proposta dalle società convenute in limine litis, osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Infatti, per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “ **il lavoratore ha sempre interesse ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo di azienda, in un complesso di beni ceduti, e quindi l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento, non essendo ciò indifferente per il lavoratore, quale creditore della prestazione retributiva, posto che il mutamento nella persona del datore di lavoro, debitore della suddetta prestazione, può determinare una diminuzione dei diritti e delle garanzie, e tale interesse non viene meno in forza dello svolgimento in via di fatto di prestazioni lavorative a favore del cessionario**”(Cass. N°25144/2017).

Nel caso in esame poi, tale interesse non è venuto meno neppure in forza dell'estensione ai dipendenti trasferiti in Intrum, di una garanzia occupazionale presso la cedente Intesa San Paolo Group Services scpa, stante le condizioni cui la suddetta garanzia è subordinata, in forza dell'Accordo sindacale del 01-08-2018.

Ciò posto, nel merito della controversia, osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è emerso ed è incontroverso che nel novembre del 2018, Intesa San Paolo Group Services scpa ha operato una scissione parziale dell'azienda, conferendo a Tersia spa, il preteso ramo di azienda costituito dalla Direzione Recupero Crediti con tutte le unità di personale dipendente, con esclusione dell'Ufficio Supporto Tecnico ed Amministrativo che era la struttura che forniva il



supporto tecnico ed amministrativo all'intero complesso, curando i rapporti con i professionisti esterni e la gestione amministrativa e legale delle attività di recupero, ed era quindi parte integrante e necessaria del preteso ramo di azienda, poiché era la testa pensante ed il raccordo decisionale-operativo di tutte le attività poste in essere dalla struttura complessa, costituita dalla Direzione Recupero Crediti. E' documentalmente provato e sostanzialmente incontrovertito, che tale struttura è rimasta presso la società cedente e pur ridenominata quale Supporto Specialistico ed Amministrativo, ha continuato a svolgere le medesime attività di supporto amministrativo ed operativo a favore anche delle attività svolte dai lavoratori ceduti, in necessaria interazione con gli stessi, anche dopo la cessione(documenti N°5, N°23, N°25, N°26, N°27, N°28, N°29, N°30 del ricorso introduttivo).

A ciò sia aggiunge che i dipendenti ceduti a Tersia spa, tra cui gli odierni ricorrenti, sono rimasti funzionalmente dipendenti delle strutture organizzative della società cedente, poi assorbita in Intesa San Paolo spa, rivolgendosi alla stessa quotidianamente per l'attività di recupero crediti e venendone coordinati ed indirizzati funzionalmente,

(Documenti N°38, N°39, N°40, N°41, 42, N°43, N°51, N°52, N°53, N°54, N°55, N°56, N°57 del ricorso introduttivo).

E' ancora provato documentalmente e sostanzialmente incontestato, che con l'atto di scissione parziale, non sono state trasferite a Tersia spa, immobilizzazioni materiali minimamente significative, né sono stati trasferiti i portafogli di crediti in sofferenza.

In particolare sono state trasferite solo alcune schede di Sim relative ad utenze di telefonia mobile, alcuni personal computer con annesso hardware, alcuni contratti di locazione di immobili ad uso foresteria, alcuni contratti di noleggio vetture, senza alcun trasferimento neppure dei programmi informatici necessari all'espletamento delle attività di recupero.

Come già detto è poi incontrovertito che non sono stati trasferiti i portafogli di crediti a sofferenza.

In buona sostanza, semplificando, è stata trasferita la sola forza lavoro, priva dei supporti materiali, priva dei portafogli crediti da recuperare, priva dei programmi informatici, e priva della funzione di Coordinamento e Direzione Generale, e priva di qualunque autonomia operativa, posto che l'attività da svolgere richiede l'interlocazione permanente con le strutture direzionali rimaste nella società cedente e poi assorbite da Intesa San Paolo spa.

Sulla base della suddetta ricostruzione in fatto, osserva il Tribunale che difettano radicalmente nella presente fattispecie, tutti gli elementi definiti dalla Giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, per riconoscere la legittimità della cessione oggetto del giudizio.

Difetta infatti l'elemento dell'autonomia organizzativa ed economica finalizzata allo svolgimento di un'attività di produzione di beni e servizi del ramo ceduto, ossia la capacità dello stesso, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, e di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzata nell'ambito dell'impresa cedente, al momento della cessione(Cass. N°7364/2021, N°11247/2016, N°10243/2016).

Sul punto, osserva il Tribunale che anche la semplice mancata cessione dei programmi informatici, rimasti nella disponibilità della cedente, è circostanza già idonea ad incidere sull'autonomia organizzativa del complesso ceduto, senza che rilevino sul punto gli eventuali contratti di service(Cass. N°1316/2017, N°19034/2017).

Anzi, i contratti di service dei programmi informatici, unitamente ai contratti di service della logistica degli immobili e del servizio postale, costituiscono gli indicatori della palese assenza di qualunque autonomia e di qualunque consistenza organizzativa propria, in capo al complesso ceduto, che si è risolto nella semplice cessione di contratti dei lavoratori coinvolti nell'operazione.

Difetta peraltro anche il requisito della preesistenza del ramo ceduto, stante l'incontrovertita circostanza che ciò che è stato ceduto è semplicemente un coacervo di lavoratori, privo di elementi materiali quali uffici e dotazioni significative, programmi informatici, organizzazione direzionale e strategica, nonché



privo dei portafogli dei crediti in sofferenza che rappresentavano l'oggetto e la finalità dell'attività svolta.

La fattispecie in esame non ricade quindi nel perimetro normativo dell'art. 2112 c.c., e le ricorrenti non sono state trasferite con l'atto di cessione, non avendo manifestato il consenso necessario ex art. 1406 c.c., con la conseguenza che il contratto di cessione di ramo di azienda, non ha efficacia nei loro confronti.

Viene pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti delle ricorrenti, della cessione di ramo di azienda intervenuta tra Intesa San Paolo spa quale incorporante di Intesa San Paolo Group Services scpa ed Intrum Italy spa, già Tersia spa, con conseguente inefficacia della cessione dei contratti di lavoro delle ricorrenti, ed Intesa San Paolo spa viene condannata al ripristino funzionale del rapporto di lavoro delle medesime ricorrenti, fin dalla data di cessione dei contratti, ad ogni effetto giuridico ed economico.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 10.200,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive.

Spese generali, iva e cpa seguono come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti, della cessione di ramo di azienda intervenuta tra Intesa San Paolo spa quale incorporante di Intesa San Paolo Group Services scpa ed Intrum Italy spa, già Tersia spa, e la conseguente inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti.

Condanna Intesa San Paolo spa al ripristino dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, fin dalla data di cessione dei contratti, ad ogni effetto giuridico ed economico.

Condanna Intesa San Paolo spa ed Intrum Italy spa, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.

Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.

Bologna 19-04-2021

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini



